

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SINESIO, RUBINO, CACCIA, RICCIUTI, BONFERRONI, ZARRO,
GARAVAGLIA, ASTORI, CARRUS, FOTI, GRIPPO, VISCARDI,
MEMMI, BRICCOLA, PIREDDA, PICANO, FIORI, PERRONE**

Presentata il 7 febbraio 1986

**Norme per l'inquadramento dei medici interni universitari
nei ruoli delle università**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 22 febbraio 1985, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, lettera h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'articolo 58, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'inclusione — ai fini della ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati — anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari.

Poiché le due tornate di giudizi di idoneità previste dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono ormai concluse, si è resa necessaria la previsione di un'altra tornata, riservata ai medici interni universitari che, in osservanza alla norma dichiarata incostituzionale, erano stati esclusi dai giudizi di idoneità.

Le modalità di assunzione dei medici interni universitari a suo tempo in uso presso alcune università hanno consigliato di individuare i destinatari della norma integrativa e transitoria di inquadramento con previsione ampiamente formulata, in modo da regolarizzare la posizione di tutto il personale precario avente identiche posizioni sostanziali e da evitare discriminazioni, eventualmente censurabili sul piano della costituzionalità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono inquadrati a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, i medici interni universitari assunti nominativamente per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari, con deliberazione adottata dal consiglio di facoltà anche a ratifica od a sanatoria di assunzioni disposte da altri organi accademici.

ART. 2.

L'inquadramento a ruolo è disposto previo giudizio di idoneità, secondo le disposizioni degli articoli 58, 59, 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in quanto applicabili.

Il Ministero della pubblica istruzione bandisce a tal fine una tornata di giudizi di idoneità per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. La tornata è riservata ai medici di cui al precedente articolo 1 i quali siano in possesso dei requisiti indicati nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 3.

I posti di ruolo ai quali si riferiscono i giudizi di idoneità banditi a norma del precedente articolo 2 non possono essere coperti attraverso concorsi liberi, fino alla conclusione dei procedimenti disciplinati con la presente legge. I concorsi eventualmente già banditi per i predetti posti e non ancora ultimati sono sospesi fino alla conclusione dei giudizi di idoneità e dei conseguenti inquadramenti.